



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 241 CSAT 16
DEL 17 GENNAIO 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 17 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 58/A

A.S.D. NISCEMI (CL) – appello avverso squalifica sino al 07/12/2017 del calciatore Votadoro Giuseppe – campionato di 3^a Categoria CL, gara Niscemi/Master Pro Calcio del 04/12/2016 – Comunicato Ufficiale n.32 Delegazione Provinciale di Caltanissetta del 07/12/2016

La società A.S.D. Niscemi ha formulato appello avverso la sanzione sopra indicata senza esporre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta né trasmettendo, come sostenuto, alcun *“dossier con le motivazioni del ricorso”*. A tale irrituale formulazione consegue, in applicazione dell'articolo 33 commi 5 e 6 del C.G.S., la inammissibilità dell'appello stesso ed il contestuale addebito della tassa reclamo non versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello formulato dalla società A.S.D. Niscemi e dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n° 73/A

A.S.D. MADONIE (PA). Avverso squalifica del calciatore sig. Giuseppe Muscarella sino al 30/09/2017; squalifica per 3 gare del calciatore sig. Alessandro Di Stefano e squalifica sino al 20/06/2018 del calciatore sig. Luca Troina - Campionato 3^a categoria, gara: Madonie/Belsitana del 14/12/2016 – C.U. n° 37 D.P. di Palermo del 22/12/2016.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Madonie, in persona del Presidente pro tempore, rileva preliminarmente di essersi indotta a proporre reclamo con *“l'intento principe”* di tutela dell'immagine societaria, non potendo accettare *“quanto refertato dal direttore di gara”*. A dire della società appellante il direttore di gara avrebbe proceduto alla disputa della gara nonostante non vi fossero le condizioni idonee di tempo e di visibilità, incorrendo poi in *“palesi sviste”*, che enumera in parte motiva.

Più in particolare per quello che riguarda l'oggetto del presente procedimento e qui molto in sintesi, la Società appellante sostiene che il direttore di gara avrebbe scambiato l'autore dei fatti accaduti al 39° del secondo tempo, indicandone erroneamente quale responsabile il sig. Muscarella in luogo del sig. Di Stefano; mentre i fatti addebitati a quest'ultimo al 26° del secondo tempo sono stati in realtà commessi dal sig. Muscarella, appunto già espulso in tale circostanza.

L'appellante sostiene inoltre che i fatti attribuiti al 39° del secondo tempo al sig. Muscarella, a suo dire in realtà commessi dal sig. Di Stefano, *“rispondono a verità”*, pur se causati da una scivolata sul fango.

Sostiene infine l'appellante, per quanto riguarda la posizione del sig. Troina, che questi era stato già espulso in occasione dei fatti avvenuti al 26° del secondo tempo e non già al 44°

come sostiene l'arbitro e che quanto attribuitogli non corrisponde comunque al vero, in quanto il calciatore ha "esternato il proprio dissenso colpendo con la suola della scarpa il terreno inzuppato d'acqua e di conseguenza attingendo con degli schizzi di fango il direttore di gara in modo del tutto occasionale".

All'udienza di discussione il legale di fiducia della Società appellante ha ripetuto le ragioni già esposte in appello, chiedendo la sostituzione delle sanzioni tra i sigg. Muscarella e Di Stefano (che a tal fine hanno sottoscritto l'atto di appello), con riduzione sia per il primo che per il secondo, trattandosi di comportamenti non dolosi per entrambi e chiedendo altresì per il sig. Troina il proscioglimento o la riduzione della sanzione irrogata. Ai fini istruttori la Società manifesta disponibilità all'audizione di testimone, ove possibile.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riservata la decisione, osserva preliminarmente che l'art. 35 (nn. 1.1 e 2.1) del C.G.S. attribuisce al rapporto dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed ai relativi supplementi l'efficacia di piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, superabile solo, a limitati fini, con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Pertanto non è possibile a questa Corte ammettere una prova testimoniale che il C.G.S. non consente.

Nel caso in specie, è data tuttavia ravvisare la necessità di procedere alla convocazione del direttore di gara, limitatamente al presunto scambio di persona, con ciò accedendo anche alla richiesta della Società appellante.

All'udienza di rinvio odierna, benché regolarmente convocato, il direttore di gara non è comparso senza addurre alcuna giustificazione.

Ciò posto, per quello che qui interessa, nel referto di gara l'arbitro riferisce: a) che al 26° del 2° tempo è stato espulso il calciatore n° 6 Di Stefano Alessandro (Madonie) perché *"sferra un violento pugno all'avversario giocatore della Belsitana Salamone Giorgio, che ricambia con uno spintone"*; b) che al 39° del 2° tempo è stato espulso il calciatore n° 11 Muscarella Giuseppe (Madonie) il quale *"mi aggredisce verbalmente e fisicamente dandomi uno spintone facendomi cadere a terra violentemente"* nel contempo esprimendosi in modo irrispettoso e minaccioso; c) che al 44° del 2° tempo è stato espulso il sig. Luca Troina (Madonie) il quale, riferisce ancora l'arbitro, *"mi aggredisce violentemente spingendomi e facendomi cadere a terra e dopo di ciò mi ha dato un calcio alla gamba"*.

Da tutto quanto sopra appare evidente che allo stato degli atti le considerazioni difensive espresse dall'appellante non sono in alcun modo riscontrabili negli atti ufficiali di gara. Con la conseguenza che non è possibile accedere, a norma di regolamento, ad una diversa identificazione degli autori e dei fatti loro attribuiti, rispetto a quanto risultante dal referto di gara. Quanto all'entità delle sanzioni, le stesse appaiono adeguate e quindi non suscettibili della benché minima riduzione, ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.

Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Gli atti del presente procedimento vanno trasmessi alla Procura Federale ed all'AIA per quanto di rispettiva competenza in ordine alla mancata comparizione del direttore di gara ed a quanto lamentato dalla Società appellante.

Procedimento 75/A

A.S.D. REAL ACI (CT) Avverso squalifica fino al 20/04/2017 dell'allenatore sig. Salvatore La Motta - Campionato Promozione girone "C" Gara: Terme Vigliatore/Real ACI del 17/12/2016 - C.U. n. 210 del 21/12/2016.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Real Aci impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo la riduzione della sanzione in termini più equi. In buona sintesi l'appellante ritiene *"non eccessive ma assolutamente prive di qualsiasi fondamento le dichiarazioni rese dall'assistente"*, peraltro non supportate nel referto di gara redatto dall'arbitro, posto che va escluso che l'allenatore sig. La Motta possa essere passato da qualche affermazione *"in modo forse inappropriato"* alle minacce ed alle offese personali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

Nel rapporto dell'assistente, di per sé chiaro e privo di contraddizioni, è dato leggere che al termine della gara, al momento della consegna della *"velina di fine gara"*, il sig. La Motta contestava l'inserimento di una ammonizione e da qui, innervosendosi, iniziava a urlare tentando infine di aggredire lo stesso assistente. Uscito dallo spogliatoio, dopo pochi minuti, il sig. La Motta tentava nuovamente di accedere all'interno dello spogliatoio, *"sempre con atteggiamento minaccioso"*.

Ciò posto, appare evidente che quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Appare tuttavia singolare che la narrazione dell'assistente, che coinvolge l'operato del direttore di gara, non sia stata annotata da quest'ultimo. Circostanza questa che, comunque, non può determinare l'inefficacia di quanto riferito dall'assistente.

Ciò non di meno, a parere di questa Corte, la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure deve essere rideterminata, per renderla maggiormente corrispondente ai fatti addebitati, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina fino al 28/02/2017 la squalifica a carico del sig. Salvatore La Motta.

Dispone rimettersi copia dei referti di gara al C.R.A. Sicilia per quanto di eventuale competenza.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.77/A

A.S.D. REAL UNIONE (AG) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato 1° Cat. Girone "A" Gara Real Unione/Empedocline del 18/12/2016 - C.U. n. 210 del 21/12/2016

Con appello ritualmente inviato l'A.S.D. Real Unione impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta è frutto di un errore di trascrizione commesso dal direttore di gara. Infatti, il n. 6 sig. Andrea Tarantino (classe 98) veniva in realtà sostituito dal n. 14 sig. Salvatore Sala (classe 98) e non già dal n. 17 sig. Calogero Sortino (classe 88), come erroneamente indicato in referto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il rapporto di gara, rileva che al 38' del 2° tempo il n. 6 sig. Andrea Tarantino è stato sostituito dal n. 17 sig. Calogero Sortino, indicazione questa che tra l'altro risulta conforme a quanto riportato nel c.d. rapportino di

fine gara che, peraltro, è regolarmente firmato dal dirigente accompagnatore della Società reclamante. Con ciò confermandosi la correttezza dei dati ivi riportati.

Conseguentemente il gravame non può trovare accoglimento, atteso che quanto sostenuto dall'A.S.D. Real Unione non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 78/A

A.C.D. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Tamburella - Campionato 1^a categoria Girone "G" Gara Real Adrano/Misterbianco del 18/12/2017 - C.U. n. 209 del 20/12/2016

Con rituale e tempestivo appello l'A.C.D. Misterbianco, in persona del Suo Presidente, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo che la sanzione inflitta al proprio calciatore venga ridotta, sostenendo, qui in sintesi, che il sig. Tamburella è intervenuto in "un parapiglia" tra calciatori al solo fine di sottrarre un compagno all'aggressione violenta perpetrata da un avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara e il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che l'arbitro ha espulso al 48° del 2° tempo per condotta violenta i calciatori sigg. Lo Cicero della Soc. Real Adrano e Tamburella del Misterbianco, precisando che il sig. Tamburella interveniva colpendo con alcuni pugni alla testa il sig. Lo Cicero inducendolo "a mollare la presa" al collo esercitata su di un altro calciatore del Misterbianco.

In ragione di tutto quanto sopra, trovando riscontro le argomentazioni difensive che portano ad escludere l'opportunità di un aggravamento della sanzione minima di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) del C.G.S.,

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma dell'impugnato provvedimento, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del sig. Giuseppe Tamburella.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/01/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**